### CONVENZIONE QUADRO TRA

L'Università degli Studi di Ferrara, con sede legale in Ferrara, via Ludovico Ariosto n. 35, C.F. 80007370382, in persona del legale rappresentante Prof.ssa Laura Ramaciotti, domiciliato per la carica presso la sede legale, debitamente autorizzato alla firma del presente atto (di seguito anche indicata come "UNIFE")

F

La Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, con sede legale in Genova, Via Morego n. 30, C.F. 97329350587, in persona del Direttore Scientifico, Prof. Giorgio Metta, domiciliato per la carica presso la sede legale, debitamente autorizzato alla stipula del presente atto (di seguito anche indicata come "l'Istituto" o "IIT" o "Fondazione")

(qui di seguito denominate singolarmente anche "Parte" e congiuntamente anche "Parti")

### PREMESSO CHE

- a) la Fondazione, ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è istituita con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico del Paese e l'alta formazione tecnologica, favorendo così lo sviluppo del sistema produttivo nazionale, in particolare contribuendo a svilupparne l'eccellenza scientifica e tecnologica assicurando l'apporto di ricercatori italiani e stranieri;
- b) per il conseguimento di questi scopi, la Fondazione provvede anche tramite la costituzione di Laboratori destinati a realizzare specifici programmi scientifici, nell'ambito di accordi di collaborazione con altre Istituzioni o Enti di ricerca pubblici e/o privati;
- c) ai sensi del Regolamento di Funzionamento Generale IIT, il Direttore Scientifico della Fondazione è responsabile dell'attuazione delle strategie e delle delibere del Comitato Esecutivo e dell'allocazione dei fondi alle strutture di ricerca nel rispetto del piano strategico, nonché della coerenza tra le attività scientifiche e i progetti di utilizzo della tecnologia della Fondazione, coordinando le attività di formazione di IIT;
- d) UNIFE è istituto pubblico di istruzione superiore e centro di ricerca scientifica nazionale ed internazionale e che è suo precipuo compito elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con altri Istituti di ricerca operanti in tutto o in parte su programmi e progetti finanziati dallo Stato e da altri organismi pubblici, internazionali o privati;
- e) UNIFE e IIT intrattengono da tempo proficui rapporti di collaborazione in materia di ricerca e alta formazione in particolare mediante la sottoscrizione nel 2015 della convenzione quadro avente ad oggetto la realizzazione del Center for Translational Neurophysiology of Speech and Communication (d'ora in poi denominato "Centro") le cui attività scientifiche sono state regolate dalle Parti mediante successive convenzioni quadro, di cui l'ultima sottoscritta il 01.07.2020 e valida sino a tutto il 30.06.2025 (prot. IIT n. 4373/20 e prot. UNIFE n. 53443 /2020);
- f) In considerazione di quanto sopra esposto le Parti concordano in questa sede di sottoscrivere la presente nuova convenzione quadro (d'ora in poi denominata "Convenzione") allo scopo di proseguire le attività scientifiche in collaborazione e consentire a IIT la prosecuzione del progetto scientifico così come riportato all'Allegato 1 della Convenzione (d'ora in poi denominato "Progetto Scientifico").

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano guanto segue:

# Art. 1 Premesse e Allegati

1.1 Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

# Art. 2 Oggetto

- 2.1 UNIFE e IIT, nell'ambito delle finalità previste dai rispettivi ordinamenti e statuti, si impegnano reciprocamente a consolidare i rapporti di collaborazione istituzionale e scientifica secondo le modalità di cui alla Convenzione.
- 2.2 In particolare, le Parti dichiarano e riconoscono i propri reciproci impegni in relazione alle attività scientifiche da condurre in collaborazione nonché alle attività in capo al Centro per la prosecuzione del Progetto Scientifico.
- 2.3 Le Parti si danno reciprocamente atto che il Centro non assume alterità giuridico patrimoniale rispetto alle Parti medesime, costituendo unicamente strumento e modalità per dare luogo alla realizzazione di una attività con comunione di scopo senza carattere corrispettivo reciproco.

# Art. 3 Impegni di UNIFE

- 3.1 UNIFE si impegna a:
- a) garantire ogni necessaria collaborazione al fine di conseguire l'oggetto della Convenzione, assicurando a IIT ogni utile supporto affinché possa proseguire nello sviluppo del Centro svolgendovi il Progetto Scientifico;
- b) concedere a IIT, per l'intera durata della Convenzione, la disponibilità gratuita di una porzione di locali collocati all'interno della sezione di Fisiologia Umana, sita in Via Fossato di Mortara 19. Tale porzione, alla data di stipula della Convenzione, è pari a mq. 304,60 ed è comprensiva di studi, laboratori e spazi comuni, come indicato all'Allegato 5 Planimetria.

I suddetti locali dovranno rispettare tutte le previsioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro.

A tal fine UNIFE per garantire ad IIT che gli spazi sono in regola con tutte le autorizzazioni e normative vigenti:

- dichiara di essere in possesso di:
- certificati di conformità dell'impianto elettrico;
- certificato di verifica degli impianti di messa a terra;
- certificato di verifica dell'impianto di protezione da scariche atmosferiche;
- certificato di autorizzazione agli scarichi idrici;
- certificato di autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- conformità ascensori e montacarichi.
- comunica che sono in corso attività concernenti la sicurezza impiantistica, strutturale e antincendio, in particolare relative all'agibilità degli spazi utilizzati e alla certificazione di Prevenzione Incendi. UNIFE si impegna a darne dettagli e cronoprogramma all'indirizzo health.safety@iit.it.

Tutti i suddetti locali di cui alla lettera precedente sono collocati al piano primo del chiostro dell'ex convento di Santa Maria di Mortara con accesso da Via Fossato di Mortara 19 e fruiscono dell'approvvigionamento di acqua, energia elettrica e gas nonché dei servizi di condizionamento/riscaldamento, rete web, pulizia, portierato, guardiania e sorveglianza, relativi all'intero immobile, il tutto erogato alle medesime condizioni e con le stesse modalità con cui è erogato a UNIFE, a cui resta la gestione unitaria e integrale dell'immobile e le spese relative. Restano a carico di UNIFE gli oneri per tributi locali e le spese per l'ordinaria e la straordinaria manutenzione.

3.2 UNIFE si impegna, altresì, a consentire ai dipendenti e collaboratori di IIT, ai ricercatori, agli studenti e ai dottorandi affiliati ad IIT operanti presso il Centro, previa comunicazione al Responsabile operativo di UNIFE dal Coordinatore del Centro, l'accesso temporaneo alle strutture e alla strumentazione di UNIFE compatibilmente con le capacità tecniche di utilizzo del suddetto personale scientifico e con l'impiego di tali strutture e strumentazione in attività di ricerca di UNIFE. UNIFE garantisce, sin d'ora, che tale strumentazione scientifica è pienamente conforme alle norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro e che sarà sua esclusiva responsabilità provvedere alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria.

### 3.3 UNIFE si impegna infine a:

- a) consentire allo staff di IIT l'accesso ai propri spazi e servizi di uso comune quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la biblioteca, la mensa, le strutture sportive e ricreative alle stesse condizioni riservate da UNIFE ai propri collaboratori;
- b) mettere a disposizione i propri docenti e ricercatori nelle forme che verranno successivamente concordate per partecipare attivamente alle attività di ricerca;
- c) offrire la possibilità a studenti, ritenuti particolarmente meritevoli e muniti di spiccata motivazione per la ricerca, di svolgere periodi di studio e formazione e di attività sperimentale riguardante il lavoro della tesi di laurea o di dottorato presso le strutture del Centro.

### Art. 4 Impegni di IIT

4.1 IIT si impegna a proseguire le attività previste presso il Centro nonché a svolgervi il Progetto Scientifico;

# 4.2 IIT si impegna inoltre a:

a) consentire al personale scientifico operante presso UNIFE (ricercatori, borsisti, assegnisti, tirocinanti, studenti laureandi e dottorandi) e preventivamente comunicato al Coordinatore del Centro dal Direttore di riferimento di UNIFE o da un suo delegato l'accesso temporaneo al Centro e l'utilizzo della strumentazione scientifica e delle facilities ivi presenti, secondo le modalità previste dalle policy e procedure di IIT garantendo, sin d'ora, che la strumentazione scientifica e le facilities messe a disposizione nell'ambito della presente Convenzione saranno pienamente conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro e che sarà esclusiva responsabilità di IIT provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse. IIT si impegna pertanto ad informare preventivamente l'Ufficio Sicurezza di UNIFE circa l'installazione di macchinari e attrezzature scientifiche da collocare negli spazi di UNIFE di cui all'art. 3.1. II Responsabile operativo di UNIFE dovrà comunicare entro successivi 30 giorni dalla ricezione dell'informativa gli eventuali impedimenti;

- b) offrire la possibilità a studenti, ritenuti particolarmente meritevoli e muniti di spiccata motivazione per la ricerca, di svolgere periodi di studio e formazione e di attività sperimentale riguardante il lavoro della tesi di laurea o di dottorato presso le strutture del Centro;
- c) sostenere attività di ricerca e formazione (borse di dottorato, borse di studio, borse di ricerca, contratti di ricerca ecc ...), che saranno successivamente regolate tra le Parti mediante specifici accordi;
- 4.3 In attuazione di quanto previsto dal punto precedente IIT valuterà di estendere alle categorie di cui alle lettere a) e b) del succitato comma, individuate per svolgere progetti di ricerca di comune interesse presso il Centro, la disciplina dei soggetti "Affiliati" nel rispetto e secondo le modalità previste dalle policy e procedure di IIT e dall'Allegato 2 Accordo di affiliazione della Convenzione.
- 4.4 IIT si impegna, infine, a fare uso dei locali e delle strumentazioni messi a disposizione da UNIFE esclusivamente per le finalità istituzionali di ricerca scientifica e di trasferimento tecnologico di cui all'allegato 1, con espresso divieto di svolgimento di attività di tipo prevalentemente commerciale, e nel rispetto delle normative tempo per tempo applicabili presso UNIFE.
- 4.5 IIT assume i seguenti ulteriori obblighi riguardanti i locali di cui trattasi:

allocarvi i propri laboratori o studi/uffici;

osservare tutte le prescrizioni di leggi in tema di tutela ambientale;

conoscere, osservare e far rispettare i regolamenti interni di UNIFE e le disposizioni in materia di sicurezza, mantenendo comunque comportamenti sempre improntati agli usi di civile educazione e convivenza.

4.6 Qualora nei suddetti locali si rendessero necessarie migliorie e/o addizioni utili allo svolgimento delle attività scientifiche, IIT e UNIFE ne valuteranno concordemente l'opportunità. Tali migliorie e/o addizioni, ove effettuate da IIT, resteranno acquisite gratuitamente da UNIFE senza che IIT possa asportarle o pretendere compensi al termine dell'efficacia della Convenzione. IIT si impegna al rimborso delle spese derivanti dalle migliorie e/o addizioni eventualmente realizzate da UNIFE in base al presente comma.

#### Art. 5 Coordinatore del Centro

- 5.1 La responsabilità e il coordinamento del Centro per l'esecuzione del Progetto Scientifico sono affidate ad un Coordinatore.
- 5.2 Il Coordinatore del Centro è nominato da IIT e riporta al Direttore Scientifico della Fondazione.
- 5.3 Per la durata della Convenzione il ruolo di Coordinatore del Centro sarà ricoperto dal Prof. Luciano Fadiga.

### Art. 6 Progetti comuni

- 6.1 Le Parti convengono sull'opportunità di promuovere o partecipare ad attività di ricerca di interesse comune.
- 6.2 A tal fine, le Parti potranno organizzare convegni, seminari, workshop, pubblicazioni e presentare progetti per l'assegnazione di finanziamenti a livello nazionale, europeo e internazionale.
- 6.3 Le iniziative saranno regolate, in ogni loro aspetto, con separati e specifici accordi, stipulati nel rispetto della Convenzione quadro e della normativa vigente.

#### Art 7 Comitato Bilaterale

- 7.1 Al fine di dare corretta ed integrale attuazione alla Convenzione, le Parti potranno costituire un Comitato Bilaterale composto come segue:
- -il Coordinatore del Centro, in qualità di Presidente;
- -due membri nominati da IIT entro due mesi dalla firma della Convenzione:
- -due membri nominati da UNIFE entro due mesi dalla firma della Convenzione.
- 7.2 Le regole di funzionamento, convocazione e deliberazione del Comitato Bilaterale verranno stabilite dal Comitato stesso, in via preliminare, nel corso della sua prima riunione, che potrà anche avvenire con modalità telematica.
- 7.3 Il Comitato Bilaterale potrà assumere tutte le decisioni necessarie a dare piena esecuzione alla Convenzione, disciplinando eventuali aspetti non contemplati specificatamente dalla medesima.
- Art. 8 Sicurezza Responsabilità Assicurazioni
- 8.1 Al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto di UNIFE presso IIT, così come di quello di IIT che svolge la propria attività presso UNIFE, le Parti, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 5 agosto 1998, n. 363, individuano nei rispettivi datori di lavoro i soggetti a cui competono gli obblighi previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- 8.2. Le Parti restano, ciascuna per proprio conto, singolarmente ed esclusivamente responsabili per l'attuazione, nei locali e laboratori di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto dei rischi interferenziali condivisi e delle normative antincendio degli edifici.
- 8.3 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione, protezione ed igiene nei luoghi di lavoro, i datori di lavoro di entrambe le Parti si impegnano a fornire ai propri lavoratori adeguata sorveglianza sanitaria, formazione ed informazione obbligatorie in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni.
- 8.4 In caso di accesso presso i locali ed i laboratori di ciascuna Parte di dipendenti, collaboratori o personale comunque definito ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) di detto decreto, l'ente di provenienza del suddetto personale si impegnerà a fornire ai propri dipendenti, studenti, collaboratori o personale comunque definito ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 81/08 e ai sensi dell'art. 2, comma 4 del D.M. 5.8.1998, n. 363, la formazione generale, anche ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni, e ne darà evidenza all'altra Parte. A tal proposito, vengono indicati i seguenti recapiti a cui indirizzare eventuali comunicazioni: health.safety@iit.it per IIT e sicurezza@unife.it per UNIFE.

Sarà impegno della Parte ospitante assumere su di sè l'obbligo di fornire al personale ospitato la formazione specifica, anche ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni, adeguata sorveglianza sanitaria secondo il proprio protocollo sanitario, tutte le informazioni relative ai rischi specifici sulla tutela della salute e sicurezza nei propri luoghi di lavoro e sulla gestione delle emergenze, l'addestramento sui rischi specifici, sull'uso in sicurezza delle proprie attrezzature e sulle misure di prevenzione e protezione ed adeguati dispositivi di protezione individuali.

Ogniqualvolta si dovessero verificare modifiche delle attività tali da richiedere un aggiornamento nella valutazione dei rischi della mansione svolta, sarà compito dell'ente ospitante provvedere ad

integrare con idonea formazione e sorveglianza sanitaria, secondo quanto previsto dal proprio protocollo sanitario.

- 8.5 Fermo restando quanto previsto ai precedenti punti 1, 2 e 3, i datori di lavoro di ciascuna Parte, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, si impegnano comunque a promuovere la cooperazione ed il coordinamento allo scopo di garantire la tutela della salute e la sicurezza per le attività svolte da terzi presso i locali e laboratori di propria pertinenza.
- 8.6 Le Parti si impegnano a garantire la rispondenza dei propri locali, spazi ed attrezzature, messi a disposizione per lo svolgimento delle attività previste dalla Convenzione alle vigenti normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
- 8.7 Ai sensi dell'art. 18, comma 3 del D.Lgs n. 81/08 e s.m.i., gli obblighi relativi agli interventi strutturali necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a IIT restano a carico di UNIFE. Gli obblighi per il Datore di lavoro di IIT relativamente ai predetti interventi si intendono assolti con la richiesta del loro adempimento a UNIFE.
- 8.8 In caso di cessione temporanea di macchine/attrezzature/impianti di proprietà di una Parte all'altra per scopi di ricerca comune, la Parte cedente dovrà verificare la rispondenza dei beni ceduti ai requisiti richiamati dagli artt. 70-72 del D. Lgs. 81/08; in particolare, per ciò che concerne i beni di proprietà IIT, gli stessi dovranno essere ceduti rispettando quanto previsto dalle vigenti policy richiamate dalle procedure interne sulla gestione della sicurezza di macchine/impianti/attrezzature.
- 8.9 In caso di infortunio occorso durante il periodo di permanenza, ciascuna parte si impegna a darne tempestiva comunicazione e descrizione della dinamica dell'evento all'ente di provenienza dell'infortunato, al fine di permettere l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente.
- 8.10 UNIFE garantisce che i propri docenti, ricercatori, assegnisti di ricerca, studenti e borsisti, che eventualmente svolgeranno le attività di comune interesse presso il Centro, saranno soggetti a copertura assicurativa a esclusivo onere e carico di UNIFE in relazione a infortuni, morte, malattia professionale, danno biologico presso INAIL e responsabilità civile verso terzi.
- 8.11 IIT garantisce che il proprio personale dipendente e i collaboratori, che eventualmente svolgeranno le attività di comune interesse presso i locali di UNIFE saranno soggetti a copertura assicurativa a esclusivo onere e carico di IIT in relazione a infortuni, morte, malattia professionale, danno biologico presso INAIL e responsabilità civile verso terzi.
- 8.12 I dottorandi affiliati a IIT, che eventualmente svolgeranno le attività oggetto della Convenzione presso i locali di UNIFE, saranno soggetti alle coperture assicurative obbligatorie a carico dell'Università di appartenenza in relazione a infortuni, morte, malattia professionale, danno biologico e responsabilità civile verso terzi.
- 8.13 Ciascuna delle Parti, inoltre, dichiara e garantisce che svolgerà la propria attività in conformità con tutte le normative vigenti, nessuna esclusa e/o eccettuata, e si impegna sin d'ora a tenere indenne e manlevata l'altra Parte per ogni danno o pregiudizio quest'ultima abbia a subire in connessione e/o in dipendenza con eventuali violazioni, poste in essere dall'altra e/o dai suoi dipendenti e/o collaboratori, di qualsivoglia legge e/o normativa vigente.
- 8.14 Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui al precedente comma con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

# Art. 9 Pubblicazioni e Proprietà intellettuale

- 9.1 Tutte le pubblicazioni degli autori facenti parte del personale e dei collaboratori di IIT e di quello affiliato a IIT ai sensi di quanto espresso nell'art. 10 della Convenzione dovranno riportare esplicitamente l'affiliazione a IIT, anche ove la pubblicazione sia comune ad altri enti o istituzioni.
- 9.2 Nell'ipotesi di risultati o scoperte realizzati congiuntamente, nel caso eventuale di pubblicazioni, le Parti si impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni medesime in conformità con le migliori prassi internazionali in materia di pubblicazioni scientifiche, e in tal caso le pubblicazioni dovranno riportare il nominativo degli/delle autori/autrici individuati secondo le medesime prassi. Resta in ogni caso inteso che in tale circostanza, per quanto riguarda i risultati brevettabili, le Parti dovranno procedere nel rispetto del successivo art. 16.4.
- 9.3 Fermo restando quanto stabilito al comma 1, nell'ipotesi invece di risultati o scoperte realizzati e costituiti da contributi delle parti autonomi e separabili, ogni Parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo espressamente che tali risultati sono stati ottenuti durante lo svolgimento di una collaborazione con l'altra Parte. Resta in ogni caso inteso che in tale circostanza la Parte che intende pubblicare dovrà procedere nel rispetto del successivo art. 16.5. Se tali pubblicazioni contengono dati e informazioni resi noti da una Parte all'altra confidenzialmente, la Parte ricevente l'informazione Confidenziale dovrà chiedere preventiva autorizzazione scritta all'altra, come meglio specificato nel successivo art. 16.
- 9.4 Qualora i risultati fossero suscettibili di tutela nell'ambito della proprietà industriale/intellettuale, le eventuali pubblicazioni dovranno essere ritardate per il tempo necessario alla registrazione dei titoli. Per i titoli non soggetti a registrazione sarà il titolare a stabilire il periodo oltre il quale le pubblicazioni possono essere effettuate.
- 9.5 L'Allegato 3, che costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione, definisce l'accordo tra le Parti relativamente alla titolarità, protezione, gestione e valorizzazione dei diritti di proprietà intellettuale ed industriale relativi ai risultati generati da personale di UNIFE affiliati a IIT e da gruppi congiunti formati da personale delle rispettive organizzazioni in esecuzione della Convenzione.

# Art. 10 Affiliazione

L'Allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione, definisce l'accordo tra le Parti relativamente all'affiliazione, volta a consentire e disciplinare la partecipazione di docenti, ricercatori, assegnisti di ricerca, studenti e borsisti di UNIFE alle attività scientifiche del Centro.

### Art. 11 Durata

La Convenzione avrà durata di cinque anni, a decorrere dal 1° luglio 2025 e potrà essere rinnovata soltanto previo espresso accordo scritto tra le Parti e previa delibera dei rispettivi organi competenti.

### Art. 12 Recesso o risoluzione

- 12.1 Le Parti hanno la facoltà di recedere unilateralmente dalla Convenzione ovvero di risolverla consensualmente.
- 12.2 La Parte che intende recedere dovrà comunicare la volontà di recesso all'altra Parte, tramite posta elettronica certificata, con un preavviso di almeno sei mesi.

12.3 In caso di recesso unilaterale o di risoluzione consensuale, le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività scientifiche in corso e gli specifici accordi già stipulati alla data di estinzione della Convenzione, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.

### Art. 13 Sicurezza delle informazioni

Le Parti concordano sin d'ora che qualunque informazione in formato digitale trattata all'interno della presente Convenzione e del Progetto Scientifico (Allegato 1) sarà gestita secondo le modalità previste dall'Allegato 7, rubricato "Misure di sicurezza tecnico-organizzative ICT".

# Art. 14 Tutela dei dati personali

- 14.1 Le Parti dichiarano espressamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione e del Progetto Scientifico (Allegato 1) saranno trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione e del Progetto Scientifico medesimi e, in ogni caso, nel rispetto di tutte le disposizioni dettate dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.
- 14.2 Le Parti concordano sin d'ora che il trattamento dei dati personali avverrà secondo le modalità previste dall'Allegato 8, rubricato "Misure di sicurezza organizzative relative ai dati personali".
- 14.3 Le Parti si impegnano altresì ad adempiere, ove necessario, agli obblighi di informativa e di consenso derivanti dal predetto Regolamento nei confronti delle persone fisiche coinvolte dalle attività oggetto della Convenzione e del Progetto Scientifico.
- 14.4 Con riferimento alle attività di cui al Progetto Scientifico (Allegato 1) le Parti valuteranno i rispettivi ruoli sul trattamento dei dati personali in termini di titolarità degli stessi e formalizzeranno, se necessario, specifici accordi al fine di definire le rispettive responsabilità.
- 14.5 Con specifico riguardo alle attività di supporto informatico fornite al Centro, le Parti danno atto che UNIFE agirà in qualità di Responsabile del trattamento dei dati e, pertanto, sarà nominata secondo guanto previsto all'Allegato 6.

### Art. 15 Gestione dei Data Breach

Tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione, ciascuna delle Parti si impegna ad informare tempestivamente l'altra Parte, a mezzo PEC, agli indirizzi di ciascuna indicati all'art 22 (Clausole Finali), inserendo in cc l'indirizzo email gdpr@iit.it ogniqualvolta sia ragionevolmente certa che la violazione che si è verificata nell'ambito della Convenzione ("data breach") comporti la compromissione di dati personali, fermo restando, da parte di ciascun Titolare autonomo del trattamento, il rispetto degli articoli 33 e 34 del GDPR. Ai sensi dell'articolo 82.2 del GDPR, ciascuna delle Parti è tenuta a rispondere per il danno cagionato dal suo trattamento che violi il Regolamento.

Con specifico riguardo alle attività di supporto informatico, si rimanda a quanto previsto dall'Allegato 6 alla presente Convenzione (nomina di UNIFE a Responsabile del trattamento).

# Art. 16 Riservatezza

16.1 Le Parti si danno atto che qualunque informazione, dato o conoscenza di carattere tecnicoscientifico, riferito alle attività delle Parti e posto sotto il legittimo controllo dell'una o dell'altra Parte, compresi i risultati delle attività di ricerca svolte ai sensi della presente Convenzione, in qualsiasi forma espresso e/o su qualsiasi supporto memorizzato, divulgato da una Parte all'altra o del quale una Parte dovesse venire a conoscenza nell'ambito del rapporto oggetto della Convenzione, ha carattere confidenziale ("Informazione/i Confidenziale/i"). Le Parti si impegnano, per tutta la durata della Convenzione e per 5 (cinque) anni successivi alla scadenza o alla risoluzione della stessa, a trattare con la massima segretezza tutte le Informazioni Confidenziali, a non utilizzarle, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, per fini diversi da quanto previsto dalla Convenzione, e a non rivelarle a terzi, fatta eccezione per le persone per le quali la rivelazione è essenziale per lo svolgimento delle attività di ricerca svolte ai sensi della presente Convenzione, a condizione che dette persone siano altresì soggette allo stesso obbligo di segretezza. Le Parti si obbligano a mettere in atto tutte le misure adeguate a garantire e mantenere la massima riservatezza delle Informazioni Confidenziali, nonché ad impiegare la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati, o divulgazioni interne o esterne indebite.

16.2 Le obbligazioni alla riservatezza di cui al comma 16.1 non si applicano in caso la Parte ricevente possa provare che l'informazione: (a) è o è divenuta di dominio pubblico per atto o comportamento non vietato alla Parte ricevente; (b) era in possesso della Parte ricevente precedentemente alla rivelazione della Parte rivelante; (c) è stata ricevuta dalla Parte ricevente da una terza parte che aveva titolo a rivelare dette informazioni; (d) è stata sviluppata indipendentemente dalla Parte ricevente senza ricorso alle Informazioni Confidenziali della Parte rivelante; (e) era stata liberata dall'obbligo di riservatezza con autorizzazione scritta della Parte rivelante.

16.3 L'obbligo alla riservatezza non si applica, inoltre, ad Informazioni la cui divulgazione sia imposta dall'osservanza di disposizioni di legge o di regolamento, o dall'attuazione di un provvedimento di una pubblica autorità, limitatamente a quanto necessario per adempiere a tale obbligo. La Parte ricevente - ove non vietato - informerà di tale obbligo, per iscritto, tempestivamente e anticipatamente, la Parte rivelante.

16.4 Le Parti non possono pubblicare/divulgare Informazioni Confidenziali relative all'Invenzione, come definita nel successivo Allegato 3, la cui titolarità sia congiunta prima dell'avvenuto deposito della prima domanda di brevetto e comunque ogni comunicazione relativa al contenuto del brevetto dovrà essere concordata tra le Parti, secondo la procedura di cui al comma successivo

16.5 Qualora le Parti non procedano a pubblicazioni congiunte ai sensi del precedente art. 9.2, la Parte che intende pubblicare/disseminare invierà la proposta di pubblicazione/disseminazione all'altra Parte per la revisione almeno trenta giorni (30) prima della data di presentazione della pubblicazione/disseminazione. Su richiesta della Parte che revisiona, da inoltrarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta di pubblicazione, l'altra Parte eliminerà dalla propria proposta qualsivoglia riferimento a Informazioni Confidenziali della Parte che revisiona o ad Informazioni Confidenziali relative all'Invenzione. Nel caso in cui il termine per chiedere che sia effettuata la revisione scada inutilmente la pubblicazione/disseminazione può essere fatta. Inoltre, la Parte che revisiona può chiedere una dilazione della pubblicazione per un periodo di tre (3) mesi dalla data di ricevimento della proposta per proteggere i propri diritti di proprietà intellettuale.

### Art. 17 Leale Collaborazione

Le Parti si impegnano ad improntare i loro rapporti ad un principio di leale collaborazione evitando qualsiasi comportamento od azione che possa risultare dannoso ad una di esse.

#### Art 18 Controversie

Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere tra le Parti in merito all'applicazione, interpretazione, esecuzione, risoluzione della Convenzione, qualora le stesse non riescano a definirla amichevolmente entro tre mesi dall'inizio formalizzato per iscritto del tentativo, è competente in via esclusiva a decidere il Foro di Ferrara.

## Art. 19 Disposizioni generali e fiscali

- 19.1 La Convenzione, completa di otto (8) allegati, viene redatta per scrittura privata non autenticata, in formato digitale.
- 19.2 La Convenzione è soggetta ad imposta di bollo come da tariffa all. A parte I art. 2 del D.P.R. 642/72 e ss.mm.ii. Detta imposta è assolta in modo virtuale da UNIFE, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Ufficio territoriale di Ferrara n. 7035/2016 rilasciata in data 17 febbraio 2016, che, mediante nota di debito, chiederà a IIT il rimborso del 50% di sua spettanza.
- Art. 20 Rispetto delle norme in materia di prevenzione della corruzione
- 20.1 Le Parti, nell'ambito della rispettiva autonomia, si impegnano reciprocamente ad adottare tutte le misure idonee a prevenire e a contrastare i fenomeni corruttivi e ad evitare la commissione di reati/illeciti.
- 20.2 L'Università/II Dipartimento dichiara di aver preso visione del Modello di Organizzazione gestione e controllo ex D.lgs 231/01 e del Codice di comportamento e condotta scientifica adottati dalla Fondazione e pubblicati al seguente link: https://www.iit.it/it/trasparenza/disposizioni-generali#lista.
- 20.3 La controparte dichiara di aver preso visione delle disposizioni contenute nel Codice Etico, nel Codice di Comportamento e nella sezione Anticorruzione e Trasparenza prevista all'interno del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) adottati dall'Università e pubblicati nel portale istituzionale, all'interno della sezione Amministrazione Trasparente.
- 20.4 Entrambe le Parti dichiarano di impegnarsi a rispettare e far rispettare le regole contenute nei documenti sopra indicati, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovessero avvalersi nell'esecuzione del presente accordo.
- 20.5 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo, si fa riferimento alle norme del codice civile e ad ogni altra disposizione normativa vigente in materia.

### Art. 21 Conflitto di interessi

IIT e UNIFE dichiarano di adottare misure atte a prevenire e contrastare potenziali fenomeni di conflitto di interessi e di averle recepite nella propria disciplina interna.

IIT e UNIFE si impegnano ad adottare analoghe misure laddove tra i soggetti coinvolti a qualunque titolo nell'esecuzione della Convenzione dovessero emergere potenziali conflitti di interesse e, ove rilevanti, a comunicarli alla controparte.

Parimenti, ove dovessero insorgere impreviste situazioni di conflitto di interessi nelle more dell'esecuzione della Convenzione, ciascuna Parte si impegna a darne comunicazione all'altra, che procederà alle valutazioni del caso

### Art. 22 Clausole finali

- 22.1 La Convenzione ed i singoli diritti ed obblighi da essa nascenti non potranno essere da una Parte ceduti a terzi senza il preventivo consenso dell'altra Parte.
- 22.2 Qualsiasi comunicazione da effettuarsi ai sensi e per gli effetti della Convenzione dovrà essere effettuata tramite posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia

Via Morego, 30 16163 Genova

c.a.: Prof. Giorgio Metta - Direttore Scientifico

in cc: Dott.ssa Francesca Cagnoni – Direttore Direzione Organizzazione della Ricerca

Tel.:

Email:

Pec: roo@pec.iit.it

Università degli Studi di Ferrara

Dott.ssa Claudia Damiani – Area Ricerca e Terza Missione - Ripartizione Ricerca – Ufficio Ricerca Nazionale - tel. Email:

PEC: ateneo@pec.unife.it

22.3 Qualora vi siano variazioni agli indirizzi o nominativi delle persone sopra citati, la Parte cui questi si riferiscono dovrà darne immediata comunicazione per iscritto all'altra.

Letto, confermato e digitalmente sottoscritto.

### IL RETTORE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA

f.to Prof.ssa Laura Ramaciotti

### IL DIRETTORE SCIENTIFICO DELLA FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA

f.to Prof. Giorgio Metta

Allegato 1: Progetto Scientifico

Allegato 2: Accordo di affiliazione

Allegato 2a: Nulla osta all'affiliatura - FACSIMILE

Allegato 3: Disciplina della Proprietà Intellettuale

Allegato 4: Disciplina in materia ambientale

Allegato 5: Planimetria

Allegato 6: Nomina Responsabile del trattamento dei dati

Allegato 7: Misure ICT

Allegato 8: Misure GDPR

### **ALLEGATO 1**

### PROGETTO SCIENTIFICO

(2025-2030)

The Center for Translational Neurophysiology of Speech and Communication (CTNSC) brings together high-profile researchers with diverse expertise and disciplinary background with the common long-term vision of elucidating the architecture of sensorimotor communication in health and disease contexts, from both neurophysiological and computational perspectives. The Center attracted a sizeable number of doctoral students from abroad (either Italians who did their MSc abroad or foreign students) and several national and international competitive grants were secured over the years. In general, the research conducted at CTNSC is internationally competitive across most of the subdomains it engages with.

In general, CTNSC's mission is to unravel the neurophysiological substrates that enable communication by applying electrophysiological techniques to humans and animal models. In parallel with, and in support of, this overarching goal, CTNSC will develop organic neuroelectronic technologies specifically designed for humans. The fabrication of biocompatible interfaces capable of recording from and stimulating the human brain is a major activity of this translational framework. We actively pursue advancements in human-machine interfaces for both healthy individuals and patients, as well as a novel theranostic approach to psychiatric and neurological disorders.

### **Sensorimotor communication**

Human communication is a complex, multifaceted phenomenon, with language representing its most evolved and versatile channel—yet only the tip of the iceberg. A significant portion of the information exchanged between interacting individuals is conveyed through implicit bodily movements. In fact, we have already demonstrated that sub-symbolic bodily coordinative signals play a crucial role in sensorimotor interaction.

Human-human coordination relies on the intricate interplay between sensory and motor processes to anticipate and extract relevant information from a vast pool of irrelevant data. In this context, the motor system functions both as a filter and a classifier, as the architecture of human action is shaped by regularities implicitly learned during development and leveraged to facilitate smooth interpersonal coordination. However, these regularities also exhibit a degree of individual idiosyncratic variability—referred to as individual motor signatures (IMS) or fingerprints—arising from the lifelong accumulation of sensorimotor experiences.

Sensorimotor communication thus emerges as a dynamic process of implicit mutual behavioral adaptation across multiple channels and temporal scales. More interestingly, the ability to read or write in each of these channels may involve varying levels of awareness, presenting a significant opportunity for the quantitative characterization of brain pathologies. The CTNSC's 2025–2030 goal is to continue in in its trajectory of international visibility in this research area by deepening our understanding of the architecture of action, specifically by developing methods to measure sensorimotor communication, identifying individual neurobehavioral signatures of sensorimotor coordination in health and disease, and exploring novel approaches to rehabilitation. This research framework fits perfectly within the activities of the Brain and Machines IIT Flagship (B&M), specifically by studying the fundamental neurophysiological mechanisms of how action and perception are coupled during interaction.

# **Decoding Communication**

**Neurophysiology of Communication:** Fundamental research on the neurophysiological mechanisms of sensorimotor communication forms the backbone of most activities at IIT@Unife. These activities, on one hand, perfectly align with the spirit of Blue Sky Research and, at the same time, are fully integrated into the Computational research direction within the B&M

Flagship. Specifically, we aim to investigate how, when, and why the brain employs an analysis-by-synthesis approach to resolve noisy perceptual challenges during interactions with the environment, among neurotypical individuals, and in psychiatric and neurological patients.

**Action Fingerprinting:** Human actions exhibit remarkable variability to adapt to the complexity of the external world. Evidence suggests that motor processes regulate fluctuations in neuronal excitability, shaping discontinuous sensory sampling. This implies that by examining action-perception loops across multiple, finer temporal scales, it may be possible to identify individual neurobehavioral fingerprints that were previously overlooked (in line with the Computational and the Cognitive research directions of the B&M Flagship).

Change During Interaction: When people interact, they automatically and implicitly converge across scales and modalities to adapt to one another. Rigorous quantification of behavioral and neural convergence—through both verbal and non-verbal channels—will enable the development of new quantitative neurobehavioral tools to assess communication efficacy. Identifying different modes of neurobehavioral convergence can provide a new and complementary dimension to the study of human-human and human-machine interactions (in line with the Embodied Artificial Intelligence research directions of the B&M Flagship).

**Semeiotics:** Quantifying specific neurobehavioral fingerprints and altered patterns of sensorimotor convergence will enable an entirely new form of precision semeiotics, based on the classification of reactions and adjustments occurring during everyday actions and interactions. Identifying distinct action fingerprints in neurological patients (e.g., stroke, Parkinson's, Alzheimer's) and disordered sensorimotor communication in neuropsychiatric patients (e.g., Autism Spectrum Disorder, Personality Disorders, Bipolar Depression, Obsessive-Compulsive Disorder) will refine diagnostic accuracy and inform new rehabilitation protocols. Additionally, neurobehavioral implicit reactions to disordered behavioral patterns—as well as the disrupted communication these patterns evoke in expert neurologists and psychiatrists—will be leveraged to train automated systems (in line with the Clinical research direction of the B&M Flagship).

### **Assisting & Augmenting Communication**

Decoding the architecture of action and interaction has strong implications as far as augmenting technologies for the healthy user are concerned. At the same time, a wide spectrum of patients suffering from neurological/psychiatric/developmental disorders can benefit from technologies to simplify everyday interactions and/or to provide them with novel theranostic tools. Personalized and adaptive human-machine-interfaces may be used to facilitate their communication while at the same time monitor disease progression in patients with minimal or no communication ability at all (e.g. locked-in patients) or patients undergoing progressive degeneration (e.g. ALS). The following list of research activities carried out at CTNSC are perfectly aligned with the scope of the Technology for Healthy Living Flagship program:

**Neurological Theranostics:** Neurological disorders are often characterized by important heterogeneity as well as variable response to traditional rehabilitation protocols. The CTNSC will explore methods for the neurobehavioral fingerprinting of patients (TMS, EEG, MoCap) and to deploy innovative personalized therapies. For example, Action Observation Therapy (AOT) is a promising approach for enhancing stroke rehabilitation. However, as we recently showed, motor recruitment

depends on individual motor fingerprints thus paving the way for new personalized therapeutic protocols. The CTNSC will also explore innovative non-invasive stimulation protocols (i.e. ccPAS, tTIS, combined tACs and rTMS) holding the promise of inducing targeted plasticity in cortical and subcortical brain networks affected by these neurological conditions.

**Psychiatric Theranostics:** Prevalence of psychiatric disorders is in the range of 8% of the population and most of them show some degree of impairment in communication competence (i.e. Autistic Spectrum, Personality Trait, Bipolar Depression, Obsessive-Compulsive Disorders). Diagnosis is now based on the sensibility and experience of the psychiatrist, who has yet no quantitative tool in his/her hand. At CTNSC we propose a new approach to quantitatively assess

the neurobehavioral fingerprint of patients as well as changes induced in neurotypicals (psychiatrists, caregivers, relatives) by the interaction with psychiatric patients. In other words, the architecture of actions will be used to better identify patient's individual disordered profile and his/her response to pharmacological treatment whereas mutual adaptations emerging when interacting with neurotypicals will be used as further diagnostic probe into the complexity of mental disorders.

### Translational neurotechnologies

There is a worldwide effort to engineer efficient brain computer interfaces, yet very few reached real-world clinical application. Limiting factors are often materials' biocompatibility, signal detection sensitivity and long-term reliability. Here at CTNSC we are developing compatible technologies specifically designed for humans. This approach is witnessed by the recent approval that our electrocorticography (ECoG) arrays made with organic conductive materials got from the Italian Ministry of Health and by our constant collaboration with primary neurosurgery centers [Udine, Modena and Ferrara Hospitals]. The ethical motivation arises from the need of clinicians to be endowed with novel tools to identify the boundaries of brain tumors through their response to 14electrophysiological and neurochemical signals. While most of our past effort was directed towards the implementation of high-density micro electrocorticography arrays for acute recordings, we are currently targeting devices with new and enhanced properties, as within the scope of the Technology for Healthy Living Flagship program. For instance, devices that are more sensitive to brain electrical signals, biocompatible for chronical use, sensitive to chemicals such as neurotransmitters and neuromodulators, reliable for long lasting brain stimulation, and in perspective capable of autonomous operations and interventions.

The Organic Neuroelectronics research line, led by Fabio Biscarini operates in close interaction with the neurophysiologists of the Multiscale Brain Communication line, led by Luciano Fadiga for developing a novel technological platform based on:

• Multifunctional implantable organic devices, consisting of arrays of organic transistors for electronic transduction of ionic and electrochemical signals. They are used as transducers of brain currents and action potentials, and specific sensors of chemical signals via the functionalization of one of the electrodes of the device, typically the gate, with specific recognition moiety (an antibody, an aptamer, or more complex architectures based on mixed SAMs and grafted recognition species). These devices can be used in a safe operation mode, by applying a biasing scheme developed in our Center which prevents stray electrochemical currents to flow outside the device, else can be also used to stimulate the central nervous system with electrical pulses, ionic currents, and the release of chemicals. The recording of brain signals with epicortical arrays is performed in human patients to map the boundaries of brain tumors. The recorded time-traces are analyzed in conjuction with the Multiscale Brain Communication using spectral analysis, dynamic scaling analysis, and correlation maps, with the aim to identify suitable descriptors of healthy and disease regions. We plan to extend

this architecture to the mapping of chemical signals (cytokines, metabolites, neurotransmitters) for demonstrating in vivo multifunctional mapping. This activity is within the workplan of the THL flagship, as it is mainly directed towards experimental research on human patients undergoing brain surgery.

- Another activity concerns implantable devices for stimulation and recording of signals in the spinal cord injury (SCI). The devices feature 8-16 microelectrodes, can be operated as rostral or caudal to the injury in animal models (rats) of SCI. This activity is currently carried out within the EU project Piezo4Spine ending in December 2026, with the design and prototyping in Ferrara and the in vivo experiments in TOLEDO at SESCAM, a specialized Spanish center for the spinal cord injury. This activity requires the personalization of the device layout which we prototype in house starting from the raw materials and polymeric substrate thanks to the Microfabrication in a Cubic Meter facility that we designed and assembled as an advanced prototyping facility for devices.
- In addition, we design and integrate microfluidics in the electronic devices, for the local administration of chemical stimuli and chemical signals. In the next five years, multimodal EGOT sensors aimed to in vivo applications will be the main activity of our research line. For this, we are exploring different materials beyond organic semiconductors (e.g. 2D materials) and also carrying out a systematic work on electrode functionalization.
- Organic neuromorphic devices for the local analysis of physiological signals is another topic of research. The Organic Neuroelectronics research line pioneered some of the first organic neuromorphic devices, that respond in current with modulated amplitude to an input voltage signal in time and frequency. We study the mechanisms and operations by which the basic neuromorphic functions (short term, long term, spike-time dependent plasticity) actually work depending on the materials. These devices can be used either to recognize patterns of electrical and electrophysiological or chemical signals, as for instance catecholamines, by the characteristic time response of each species interacting with the organic thin film channel of the device. We demonstrated that is possible to dose dopamine in vitro and map it in vivo in animal models, by transferring the planar architectures to implantable needle (single-electrode neuromorphic device SEND). The response of such devices mimics that of artificial synapses, these devices can be assembled into simple circuitry to perform filtering, rectification, classification and pattern recognition. We are studying their use with different types of physiological signals, from brain cortex to muscles, and the way to train them to recognize the input signal. Eventually, this will be back-input to the activities of THL and BMI flagships.
- Design and modeling of organic devices using multiscale computational methods and AI. We carry out an activity on virtual prototyping of the devices described above using finite element models, and on modelling of microfluidics to be interfaced to devices. We also work on transport theories and physical-chemical modelling of the device, with the aim to develop analytical and computational methods that yield robust values of the transistor parameters. A major achievement was a model that introducing the electronic density of states the organic semiconductor channel and the processing features is able to accurately reproduce the characteristics (transfer and output) recorded with the EGOT device. The values of parameters guide us to optimize the materials choice and the process of fabrication of the EGOT device. Coupling these models to other statistical methods of data analysis, we greatly improve the level of detection of our devices and enhance sensitivity, selectivity and specificity, as demonstrated later with molecular targets interacting by means of very weak intermolecular forces with the device, as for instance in the case of enantiodiscrimination of chiral molecules or the detection of perfluorinated alkyl substances, which are carried out partly within the framework of Technology for Sustainability flagship.

**Biocompatibility.** We will further develop the concept of bio-hybrid devices. The use of biologically friendly electrically conductive polymers and hydrogels, together with encapsulation of probes with autologous endothelial cells or ECM constructs, is aimed to the reduction of foreign body reaction and will be evaluated by chronic implants in animal models.

### ALLEGATO 2 ACCORDO DI AFFILIAZIONE

# Art. 1 Oggetto

Con il presente atto, nell'ambito dei fini previsti dai rispettivi ordinamenti e statuti, le Parti intendono disciplinare le modalità di affiliazione del personale dipendente, collaboratore e in formazione, di cui all'art. 4.2 lettera a) della Convenzione, di UNIFE alle attività del Centro.

### Art. 2 Modalità di affiliazione

- 2.1 Il personale di UNIFE di cui all'articolo 4.2 lettera a) della Convenzione che possa essere interessato a partecipare all'esecuzione del Programma di Ricerca del Centro sarà individuato dal Coordinatore del Centro stesso.
- 2.2 L'individuazione di tali soggetti deve essere compiuta da parte del Coordinatore secondo criteri trasparenti, riferiti esclusivamente alle doti intellettuali e pratiche manifestate, al curriculum scientifico e alla capacità di inserirsi con successo nell'organizzazione e nei programmi del Centro.
- 2.3 Il Coordinatore inviterà il soggetto ad affiliarsi al Centro. L'affiliazione sarà predisposta per programmi scientifici specifici e per un periodo determinato comunque non superiore alla durata del programma del Centro stesso, previa trasmissione del Nullaosta predisposto sulla falsariga del "Allegato 2a" allegato alla presente Convenzione

### Art. 3 Status, diritti e doveri dell'affiliato

- 3.1 La qualità di affiliato non implica un cambiamento di status o l'insorgere di alcun vincolo contrattuale con IIT. Ai fini dell'affiliazione, è onere dei soggetti individuati richiedere alle proprie strutture di appartenenza la relativa autorizzazione.
- 3.2 Gli affiliati hanno pieno titolo a partecipare alle attività di ricerca in condizioni di parità con il personale dipendente e collaboratore della Fondazione IIT.
- 3.3 Gli affiliati avranno accesso all'uso dei servizi tecnico-scientifici, degli strumenti e delle apparecchiature del Centro secondo le modalità stabilite dal Coordinatore del Centro, che dovranno essere coerenti con il più efficace svolgimento delle attività del Centro.
- 3.4 L'attività degli affiliati è a titolo gratuito e gli stessi hanno diritto esclusivamente al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, qualora la trasferta sia effettuata per finalità connesse allo svolgimento del programma di ricerca, su richiesta del Coordinatore.
- 3.5 Gli affiliati conformano la loro condotta, al pari dei dipendenti e collaboratori della Fondazione, ai codici di comportamento e alle disposizioni contenute nei regolamenti e nelle policy della Fondazione.
- 3.6 Come richiesto dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, la Fondazione fornirà agli affiliati tutte le informazioni relative ai rischi sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro nonché sui rischi specifici attinenti alle loro attività e sulle misure di prevenzione e protezione previste.

### Art. 4 Assicurazioni

UNIFE dà atto che i propri docenti, ricercatori, assegnisti di ricerca, studenti e borsisti, chiamati a svolgere attività presso i locali di IIT secondo quanto previsto dal presente Allegato in qualità di affiliati, saranno soggetti a copertura assicurativa a esclusivo onere e carico di UNIFE in relazione a infortuni, morte, malattia professionale, danno biologico presso INAIL e responsabilità civile verso terzi.

# Art. 5 Durata dell'affiliazione

Gli affiliati partecipano alle attività di ricerca del Centro per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della Convenzione, e con un impegno di tempo concordato con il Coordinatore del Centro.

# ALLEGATO 2a

# NULLA OSTAALL'AFFILIATURA- FACSIMILE

(Carta intestata dell'Ente di Appartenenza)

Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia
Direzione Capitale Umano e Organizzazione
Via Morego, 30
16163 Genova (GE)
Italia
Oggetto: Dichiarazione coperture assicurative
Con la presente si dichiara che nome cognome, nato/a a il, in possesso del Codice fiscale, risulta attualmente iscritto/impiegato presso ente, in qualità di studente/ruolo (SPECIFICARE DETTAGLI DEL RAPPORTO DI LAVORO/CORSO DI STUDI FREQUENTATO).
In riferimento alla Convenzione quadro/Accordo Commerciale/Progetto di ricerca congiunto del// Prot. N°/ stipulata tra IIT e ente, nome cognome collaborerà con linea di ricerca dell'Istituto Italiano di Tecnologia, sito in Genova, Via Morego 30 per il periodo di tempo dal data inizio al data fine al fine di svolgere attività di studio/ricerca sul tema descrizione progetto sotto la supervisione di specificare PI
Con la finalità di assecondare l'intento del Governo italiano di ridurre l'epidemia Covid-19 ovvero di limitare le occasioni di mobilità e di assembramento delle persone, le attività di collaborazione scientifica potranno essere svolte anche da remoto.
Per tutto il periodo del soggiorno presso i laboratori di IIT nome cognome si impegna ad osservare tutte le regole di salute e sicurezza adottate dal vostro Dipartimento.
nome cognome si impegna a non divulgare all'esterno conoscenze di carattere riservato acquisite a seguito ed in relazione alla collaborazione oggetto del presente accordo e di garantire la più completa riservatezza nei confronti dell'attività di ricerca svolta in collaborazione con la Fondazione.
Si dichiara altresì che, per il periodo di affiliatura a IIT, nome cognome risulta coperto dalle assicurazioni indicate nella sopracitata Convenzione quadro/Accordo Commerciale/Progetto di ricerca a carico dell'Ente di appartenenza e nell'ambito delle attività da svolgere con IIT:
- Assicurazione obbligatoria INFORTUNI SUL LAVORO INAIL: INDICARE EVENTUALI DETTAGLI ATTINENTI AD INAIL
- RCT: polizza n Compagnia:

In caso di infortunio occorso durante il periodo di affiliatura a IIT, si richiede tempestiva comunicazione e descrizione della dinamica dell'evento contattando direttamente specificare nome persona di riferimento e contatto persona di riferimento al fine di permettere l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione, protezione ed igiene nei luoghi di lavoro, ente di provenienza si impegna a fornire ai propri dipendenti, studenti, collaboratori o personale comunque definito ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 e ai sensi dell'art. 2, comma 4 del D.M. 5.8.1998, n. 363, la formazione generale, anche ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni, e ne darà evidenza dell'avvenuto conseguimento tramite la condivisione dell'attestato con IIT, quale ente ospitante. A tal proposito, si prega di indirizzare la documentazione ed eventuali comunicazioni a ..... (indicare l'ufficio preposto a ricevere questa documentazione)

Sarà impegno della Fondazione IIT fornire al personale ospitato nei propri ambienti di lavoro tutte le informazioni relative ai rischi specifici sulla tutela della salute e sicurezza nei propri luoghi di lavoro e sulla

gestione delle emergenze, l'addestramento sui rischi specifici, sull'uso in sicurezza delle proprie attrezzature e sulle misure di prevenzione e protezione ed adeguati dispositivi di prevenzione e protezione individuali.

Per tutto il periodo del suo soggiorno presso i laboratori di IIT il Dott. nome e cognome si impegna ad osservare tutte le regole di salute e sicurezza adottate dalla Fondazione IIT come stabilito dalla legge italiana nel d.lgs 81/2008.

luogo e data,

TIMBRO E FIRMA

#### **ALLEGATO 3**

### DISCIPLINA E GESTIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Articolo 0 – Definizioni

Per "Affiliati" si intende il personale di

UNIFE che, debitamente autorizzato, partecipa secondo le modalità previste dall'Allegato 2) all'esecuzione del Progetto Scientifico del Centro e/o ad ogni altro progetto di comune interesse presso il Centro;

Per "Personale di UNIFE" si intende i lavoratori subordinati di ogni genere, a tempo indeterminato o determinato, nonché studenti, dottorandi, borsisti, assegnisti, contrattisti e collaboratori di ogni genere, appartenenti a UNIFE.

Per "Personale IIT" si intende il personale dipendente nonché il personale a contratto di IIT, come definiti nella "Policy sulla Proprietà Intellettuale di IIT" approvato in data 23 novembre 2010 e successivi aggiornamenti e revisioni.

Per "Invenzione" si intende ogni risultato utile della ricerca scientifica che abbia un valore patrimoniale e/o sia suscettibile di un diritto di esclusiva, come le invenzioni industriali, il software, i procedimenti o i prodotti microbiologici, i disegni e modelli industriali, il know how, i marchi.

Per "Protezione dell'Invenzione" si intende la tutela della proprietà intellettuale, realizzabile in diversi modi quali, tra gli altri, il deposito di domande di brevetto per invenzione, le registrazioni di disegni e modelli, le registrazioni di marchi. Per tutela si intendono, inoltre, i titoli e le privative come definiti dalle convenzioni internazionali, dal diritto comunitario, dalla legislazione nazionale o di ogni altro stato.

## Articolo 1 - Oggetto -

1.1 Il presente Allegato ha ad oggetto la disciplina della proprietà intellettuale delle Invenzioni che possano derivare dalle seguenti attività:

esecuzione di progetti svolti congiuntamente da IIT e da UNIFE, cofinanziati dalle Parti sia in misura paritetica che in diversa proporzione;

esecuzione di progetti svolti congiuntamente da IIT e da UNIFE, finanziati da soggetti terzi pubblici o privati;

esecuzione del Progetto Scientifico di cui all'Allegato 1) della Convenzione con la partecipazione di soggetti di UNIFE, affiliati o meno.

# Articolo 2 - Titolarità dei diritti sulle Invenzioni -

2.1. Ciascuna delle Parti è titolare esclusiva dei risultati conseguiti autonomamente e con mezzi propri in data anteriore alla sottoscrizione della presente Convenzione.

Fermo restando il diritto di ciascuna Parte di utilizzare in modo gratuito per le proprie attività di ricerca scientifica e didattica, in ogni caso nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla Convenzione,

la proprietà industriale e le opere protette dal diritto d'autore frutto della ricerca svolta congiuntamente, le Parti convengono che la quota di titolarità dei diritti sulle Invenzioni è stabilita come segue:

per le attività di cui all'art. 1.1 (A), la quota di titolarità sarà ripartita tra le Parti in ragione del contributo inventivo degli inventori di ciascuna Parte e all'ammontare del cofinanziamento apportato da ciascuna Parte:

per le attività di cui all'art. 1.1 (B), la proprietà delle Invenzioni realizzate in comune sarà disciplinata dagli specifici accordi con le terze parti finanziatrici;

per le attività di cui all'art. 1.1 (C), ossia inerenti il Progetto Scientifico del Centro e svolte con la collaborazione di soggetti Affiliati, la quota di titolarità dei diritti sulle Invenzioni sarà ripartita nella misura del 50% (cinquanta per cento) a favore di IIT e del 50% (cinquanta per cento) a favore di UNIFE.

- 2.2 Resta inteso che la proprietà intellettuale (da intendersi con questo termine sia i casi previsti e disciplinati dalla Legge sul diritto d'autore che le fattispecie previste e disciplinate dal Codice della Proprietà Industriale) derivante dall'esecuzione del Progetto Scientifico del Centro svolto mediante risorse umane e strumentali unicamente appartenenti a IIT sarà esclusivamente di IIT. Resta inteso altresì che la proprietà intellettuale derivante dall'attività di ricerca svolta da UNIFE presso il Centro mediante risorse umane e strumentali unicamente appartenenti ad UNIFE, sarà esclusivamente di UNIFE.
- 2.3 In tutti i casi, agli inventori spettano i diritti morali sulle proprie Invenzioni, i quali non sono alienabili.

# Articolo 3 - Modalità operative -

- 3.1 Ciascuna Parte si impegna a comunicare per iscritto all'altra in modo completo e in via strettamente confidenziale il conseguimento di ogni Invenzione realizzata in occasione delle attività di cui all'art. 2.1 sezioni i. e iii., suscettibile di protezione, non appena tale notizia venga ricevuta dagli Uffici competenti in materia di trasferimento tecnologico di ciascuna Parte. La Parte ricevente la comunicazione dovrà, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione, manifestare il proprio interesse o meno alla Protezione dell'Invenzione.
- 3.2 In caso di interesse congiunto alla Protezione dell'Invenzione, le Parti, di comune accordo, definiranno per iscritto la Parte che sarà responsabile della gestione operativa delle fasi di Protezione di ciascuna Invenzione (nel seguito "Parte Operativa") stabilendo sin d'ora che sarà individuata in quella che possiede la maggiore quota di proprietà dell'Invenzione, secondo quanto disposto dal precedente art. 2, o, in via subordinata e nel caso di quote di proprietà paritetiche, quella individuata in buona fede dalle Parti. Resta inteso che le Parti potranno, per ciascuna Invenzione, di comune accordo e con separato atto scritto, eccezionalmente pattuire di affidare alla Parte Operativa la responsabilità della gestione delle attività di sfruttamento dell'Invenzione. La Parte Operativa potrà in ogni momento rimettere il mandato, comunicando la sua decisione per iscritto all'altra Parte con un preavviso di 30 giorni.
- 3.3 Nel caso di elezione di una Parte Operativa ai sensi dell'articolo 3.2.1, le Parti valuteranno che la medesima possa trattenere una quota dei ricavi generati dallo sfruttamento delle Invenzioni, al netto dei costi sostenuti dalle Parti per la Protezione dell'Invenzione.

3.4 Le Parti si impegnano ad avviare tempestivamente la negoziazione di un accordo di gestione congiunta di brevetto seguendo le linee guida di cui al presente Allegato, procedendo alla formalizzazione delle intese e alla definizione delle modalità di effettiva gestione delle Invenzioni.

Articolo 4 - Interesse alla Protezione dell'Invenzione -

- 4.1 Le Parti si impegnano, entro un tempo ragionevole e comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla comunicazione scritta di concepimento dell'Invenzione, a comunicarsi reciprocamente per iscritto il proprio interesse o meno alla Protezione dell'Invenzione e ad individuare la Parte Operativa.
- 4.2 Nel caso in cui una Parte non abbia interesse alla Protezione dell'Invenzione, l'altra avrà ogni diritto su tale Invenzione e sarà libera di procedere alla sua Protezione ed al relativo sfruttamento senza nulla dovere all'altra Parte, fatto salvo il diritto morale degli inventori ad esserne riconosciuti autori. La Parte non interessata alla Protezione, pertanto, si impegna a cedere la propria quota all'altra Parte a titolo gratuito impegnandosi altresì sin da ora a porre in essere tutte le azioni e a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'altra Parte al fine di consentirle di procedere alla Protezione e allo sfruttamento dell'Invenzione.

### Articolo 5 - Gestione e valorizzazione dell'Invenzione -

- 5.1La Parte Operativa curerà la preparazione, il deposito, la prosecuzione e il mantenimento di tutti i brevetti relativi all'Invenzione secondo la strategia di protezione stabilita congiuntamente dalle Parti, si avvarà, eventualmente, di consulenti brevettuali da essa stessa individuati previa accettazione, da parte dell'altra contitolare, dei preventivi di spesa forniti di volta in volta dallo studio brevettuale individuato e informerà tempestivamente l'altra Parte sulla preparazione, deposito, prosecuzione e mantenimento di tutti i brevetti relativi all'Invenzione, fornendo documentazione su richiesta. La prosecuzione o il mantenimento di qualsiasi brevetto non potrà essere abbandonato senza il consenso scritto delle Parti, fatte salve le ipotesi di rinuncia di cui ai commi seguenti.
- 5.2 Le Parti provvederanno a garantire che gli Inventori cooperino pienamente alla preparazione, deposito, prosecuzione e mantenimento di tutti i brevetti relativi all'Invenzione. Inoltre, le Parti concordano di produrre tutta la documentazione prescritta e svolgere gli atti relativi alla prosecuzione dei brevetti.
- 5.3 Tutte le spese derivanti dalla preparazione, deposito, prosecuzione e mantenimento dei Brevetti relativi all'Invenzione e in generale per la protezione delle Invenzioni saranno ripartiti tra le Parti in base alle quote di titolarità dell'Invenzione di cui all'art.2 (i e iii). Le Parti si impegnano a pagare direttamente all'agente brevettuale incaricato le spese inerenti alle suddette operazioni; le Parti convengono espressamente che, in deroga all'art. 1294 c.c., ciascuna Parte risponderà degli impegni di spesa esclusivamente in ragione della propria quota.
- 5.4 Qualora una Parte decidesse di abbandonare la partecipazione agli oneri relativi al mantenimento del brevetto o altra forma di privativa industriale e/o rinunciare all'estensione internazionale, dovrà informare tempestivamente l'altra Parte entro un termine ragionevole, comunque non inferiore a 60 (sessanta) giorni precedenti all'atto previsto dalla procedura brevettuale e al relativo impegno di pagamento. In caso di mancata tempestiva comunicazione, la Parte rinunciataria sarà comunque tenuta al pagamento della sua quota di oneri. La Parte ricevente la comunicazione avrà un diritto di ottenere, a titolo gratuito, la piena titolarità del brevetto o altra forma di privativa industriale in quei Paesi non di interesse, o non più di interesse, della Parte rinunciataria. La Parte rinunciante si impegna a sottoscrivere e a fare sottoscrivere ai suoi inventori tutta la documentazione necessaria per consentire una corretta procedura di mantenimento ed

estensione del brevetto. Resta inteso che la Parte rinunciataria non potrà vantare alcun diritto patrimoniale sui ricavi generati dallo sfruttamento delle privative industriali in quei Paesi nei quali abbia rinunciato.

- 5.5 Ciascuna Parte s'impegna a distribuire gli eventuali utili e premi inventivi spettanti ai propri inventori in ottemperanza a quanto previsto dai propri regolamenti interni vigenti in materia. Ciascuna Parte terrà indenne l'altra da eventuali pretese dei propri dipendenti, collaboratori, consulenti o diversi soggetti, comunque da essa impiegati per l'esecuzione dei progetti regolati dalla Convenzione per i compensi concernenti eventuali attività inventive ai sensi delle norme vigenti.
- 5.6 Le Parti possono in qualsiasi momento decidere di sostituire la Parte Operativa mediante accordo scritto.

Articolo 6 - Concessione di Licenze d'uso sulle Invenzioni a titolarità congiunta -

- 6.1 Fatta eccezione per il caso regolato all'art. 3.2, ciascuna Parte ha il diritto di assumere iniziative finalizzate alla concessione a terzi di una o più licenze d'uso dell'Invenzione, e più in generale di ogni contratto di trasferimento tecnologico che abbia ad oggetto la stessa, e di provvedere alla negoziazione degli accordi suddetti, tenendo costantemente informata l'altra Parte e ammonendo i terzi medesimi circa la obbligatorietà del consenso dell'altra Parte per la formalizzazione di qualsiasi accordo relativo alla concessione di licenze d'uso dell'Invenzione e, più in generale, di ogni contratto di trasferimento tecnologico che abbia ad oggetto la stessa; detti accordi dovranno essere sottoscritti, dunque, da tutte le Parti contitolari.
- 6.2 Le Parti stabiliscono sin da ora che le modalità operative per condurre le attività negoziali con i terzi e la gestione delle licenze d'uso sulle Invenzioni saranno definite in un successivo ed apposito accordo.
- 6.3 Le Parti stabiliscono sin da ora che tutti i proventi derivanti dalle licenze d'uso delle Invenzioni a titolarità congiunta, al netto delle spese sostenute per la Protezione dell'Invenzione, saranno suddivisi tra le Parti in proporzione alle rispettive quote di titolarità.
- 6.4 Le Parti s'impegnano, altresì, a sottoscrivere appositi accordi di riservatezza nel caso in cui sottopongano le Invenzioni a terzi possibili licenziatari.

Articolo 7 – Riservatezza e pubblicazioni -

7.1 Le Parti si danno atto che le Invenzioni e le relative specifiche di carattere tecnico-scientifico comunicate da una delle Parti all'altra sono da considerarsi Informazioni Confidenziali ai sensi dell'articolo 16 della Convenzione. Pertanto, le Parti si impegnano a non utilizzarle né comunicarle a terzi, né in tutto né in parte, né direttamente né indirettamente, per fini diversi dall'esecuzione di quanto previsto dalla Convenzione.

Articolo 8 - Uso del Nome e del Marchio -

8.1 Nessun contenuto di questa Convenzione conferisce alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altra designazione di entrambe le Parti, incluse abbreviazioni. L'uso del nome è obbligatorio in ambienti scientifici e in documentazioni tecniche, divulgazioni scientifiche e articoli stampa.

Articolo 9 - Integrazioni e Conservazioni degli Effetti -

9.1 Qualsiasi modifica o integrazione del presente Allegato verrà redatta esclusivamente in forma scritta e sarà valida se sottoscritta da entrambe le Parti.

9.2 Le Parti stabiliscono sin d'ora che, nel caso in cui alcune condizioni concordate in questo Allegato vengano ritenute non valide, illegali, o inapplicabili in alcuni aspetti, ciò non influenzerà le altre condizioni dell'Allegato, che verrà interpretato come se le condizioni non valide, illegali o inapplicabili non fossero mai state pattuite.

#### ALLEGATO 4

### DISCIPI INA IN MATERIA AMBIENTALE

# Articolo 1 Acque reflue dei laboratori

Le attività di ricerca condotte nei locali concessi a IIT prevedono l'uso delle infrastrutture appartenenti a UNIFE. Le acque di scarico derivanti dalle attività di laboratorio (scarichi dei lavandini) vengono convogliate nella rete idrica asservita ai laboratori dello stabile stesso. UNIFE si fa carico della corretta gestione degli scarichi idrici e ne rende edotta IIT.

Il personale IIT si impegna a seguire le procedure interne di IIT di immissione negli scarichi idrici e di gestione degli stessi nel rispetto della normativa vigente.

Qualora si rendessero necessarie misure di gestione più restrittive, UNIFE comunicherà tali procedure a IIT, che si impegnerà al rispetto più rigoroso delle medesime.

### Articolo 2 Emissioni in atmosfera

IIT, per sua parte, si impegna ad osservare tutte le prescrizioni normative in merito alle emissioni atmosferiche derivanti dalle proprie strumentazioni scientifiche.

IIT si impegna a seguire le proprie procedure interne per la gestione e l'uso dei dispositivi di aspirazione - cappe chimiche, aspirazioni localizzate ed armadi aspirati - nel rispetto della normativa vigente.

Quanto di pertinenza agli impianti tecnici (riscaldamento, condizionamento, energia elettrica, ecc..) asserviti ai locali, come indicato negli Artt. 3 e 4 della Convenzione, sarà gestito da UNIFE nel pieno e completo rispetto delle normative in essere.

# Articolo 3 Gestione rifiuti

Ai fini della corretta gestione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività in oggetto, UNIFE si fa carico della gestione degli stessi a partire dal momento in cui vengono conferiti negli appositi contenitori posti nei locali all'uopo destinati, applicando le stesse procedure già in atto per i rifiuti prodotti in Ateneo, assumendo la qualità di produttore.

La corretta classificazione e codifica resta in carico ai soggetti individuati come responsabili delle attività del Centro.

I costi per lo smaltimento sono a carico di UNIFE.

### Articolo 4 Disposizioni generali

Ciascuna delle Parti dichiara e garantisce che svolgerà le attività previste nel presente Allegato nel rispetto delle sue previsioni e della normativa vigente in materia, nessuna esclusa e/o eccettuata, e si impegna sin d'ora a tenere indenne e manlevata l'altra Parte per ogni danno o pregiudizio, comprese le sanzioni pecuniarie, quest'ultima e/o i suoi dipendenti e/o collaboratori abbiano a subire, anche dopo la scadenza dell'efficacia della Convenzione, in connessione e/o in dipendenza con eventuali violazioni, poste in essere dall'altra e/o dai suoi dipendenti e/o collaboratori, del presente Allegato e/o della normativa vigente.

Il presente Allegato integra il contenuto della Convenzione in epigrafe richiamata.

Per quanto qui non espressamente previsto e/o richiamato restano ferme le previsioni contenute nella Convenzione, nessuna esclusa e/o eccettuata.

Resta in particolare fermo quanto previsto agli Artt. 3 e 4 della Convenzione.

# **ALLEGATO 5**

# **PLANIMETRIA**



Ai locali evidenziati in planimetria, si aggiunge il locale n. NIB.CPB.P02.207 situato presso i Nuovi Istituti Biologici – Corpo A Piano Secondo. Si tratta di un locale Unife con attrezzatura IIT.

### **ALLEGATO 6**

### NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Spett.le

Università degli Studi di Ferrara

Via Ariosto 35

44121 Ferrara (FE)

In qualità di Responsabile esterno del trattamento dei dati

Nomina a Responsabile del Trattamento dei Dati Personali ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento europeo n. 679 del 2016 recante "Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali" (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e delle Clausole contrattuali tipo approvate dalla Commissione europea con Decisione n. 915/2021

Spettabile Università,

ai sensi dell'Articolo 28 del Regolamento europeo n. 679 del 2016 (di seguito "Regolamento"), è possibile nominare unicamente Responsabili del Trattamento dei dati personali che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti degli interessati.

Considerato che codesta Università fornisce garanzie sufficienti per mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate a garanzia dei diritti degli interessati di cui all'articolo 28 del citato Regolamento (a titolo esemplificativo e non esaustivo requisiti di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse), l'Università, stante l'articolo 13.2 della Convenzione Quadro tra Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) e Università degli Studi di Ferrara (Protocollo/Riferimento n. .... del ....), è nominata Responsabile del trattamento dei dati per conto di IIT per fornire supporto informatico al Center for Translational Neurophysiology of Speech and Communication (CTNSC).

Per lo svolgimento delle predette attività, codesta Università ha accesso ai dati di alcune categorie di interessati di cui IIT è Titolare.

Tali categorie di interessati sono:

Dipendenti

Collaboratori

Guest/PhD Students/Affiliati

Candidati

Fornitori

**Invited Scientist** 

Volontari coinvolti nei progetti di ricerca

La finalità del trattamento relativa alle suddette categorie di interessati è la seguente:

Supporto informatico al Center for Translational Neurophysiology of Speech and Communication (CTNSC).

Per l'individuazione delle specifiche finalità di trattamento affidate dal Titolare al Responsabile e della durata del trattamento, si rimanda al Contratto in essere tra le parti.

I dati oggetto del trattamento relativi alle suddette categorie di interessati ("Dati") sono indicati all'interno dell'Allegato A al presente atto di nomina.

Le operazioni di trattamento da effettuare ("Operazioni") sono indicate all'interno dell'Allegato B al presente atto di nomina.

In conseguenza di tale nomina, il Responsabile dovrà assicurare che, nell'ambito di quanto di Sua competenza, detti trattamenti siano effettuati e gestiti nel pieno rispetto delle prescrizioni dettate dal succitato Regolamento e secondo le finalità e modalità previste per ciascuna operazione di trattamento.

In particolare, il Responsabile dovrà rispettare le seguenti istruzioni, informando immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, tali istruzioni violino il Regolamento:

Osservare il Regolamento e le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia di protezione dei dati personali, rispettando i principi applicabili al trattamento di dati personali di cui all'articolo 5 del Regolamento.

Assistere il Titolare al fine di adempiere all'obbligo di rispondere alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati, attraverso la pronta notifica al Titolare di qualunque richiesta ricevuta dagli interessati, senza rispondere direttamente alla stessa.

Individuare tutti coloro che, sotto la propria autorità, eseguono materialmente le operazioni di trattamento sui dati personali per conto del Titolare e nominarli per iscritto "persone autorizzate al trattamento dei dati personali", fornendo loro, sempre per iscritto, appropriate e complete istruzioni su come operare il trattamento.

Garantire che le persone autorizzate si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

Tenere per iscritto, – ai sensi dell'art. 30 del Regolamento, un registro di tutte le categorie di attività di trattamento effettuate per conto del Titolare, che contiene almeno:

il nome ed i dati del Titolare per conto del quale svolge attività di trattamento, degli eventuali Sub-Responsabili e, se applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;

le categorie di trattamenti effettuati per conto del Titolare;

se applicabili, i trasferimenti di dati a carattere personale verso un Paese terzo o ad una organizzazione internazionale e, nel caso di trasferimenti previsti dall'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma del Regolamento, i documenti che attestano l'esistenza di opportune garanzie;

per quanto possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative.

Adottare le misure di sicurezza previste dall'articolo 32 del Regolamento e dall'Allegato III delle Clausole contrattuali tipo di cui alla Decisione di esecuzione (EU) n. 915/2021 del 4 giugno 2021 in tutti gli asset del Responsabile interessati dal trattamento dei dati personali previsto dal Contratto. A titolo esemplificativo e non esaustivo, tali misure includono la protezione da ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la

divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati (violazione dei dati personali). Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, il Titolare e il Responsabile tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi per gli interessati. Si specifica che, nel caso in cui il Responsabile abbia già inviato gli allegati sulle misure di sicurezza tecniche ed organizzative richieste dal Titolare in fase di valutazione preliminare e il Titolare le ha ritenute adeguate alle attività di trattamento commissionate al Responsabile, sono da ritenersi già soddisfatti i requisiti di cui al presente punto, salvo tenere in considerazione nuovi provvedimenti e/o disposizioni normative che richiedono l'adozione di nuove ed ulteriori misure di sicurezza.

In caso in cui il Responsabile si avvalga di Sub-Responsabili previamente autorizzati per iscritto dal Titolare, il Responsabile si impegna a verificare l'adozione, da parte del Sub-Responsabile, delle misure di sicurezza previste dall'articolo 32 del Regolamento e dall'Allegato III delle Clausole contrattuali tipo di cui alla Decisione di esecuzione (EU) n. 915/2021 del 4 giugno 2021 in tutti gli asset del Sub-Responsabile interessati dal trattamento dei dati personali previsti dal Contratto.

Se il trattamento riguarda dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, dati genetici o dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona (c.d. «categorie particolari di dati personali»), o dati relativi a condanne penali e a reati, il Responsabile applica limitazioni specifiche e/o misure di sicurezza/garanzie supplementari.

Cooperare con il Titolare ed assisterlo nell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 33 e 34 del Regolamento in caso di violazione di dati personali, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a Sua disposizione.

Più in particolare, per violazioni riguardanti dati trattati dal Titolare, assistere il Titolare nel:

notificare la violazione dei dati personali alle Autorità competenti senza ingiustificato ritardo dopo che il Titolare ne è venuto a conoscenza;

ottenere le informazioni previste dall'articolo 33 del Regolamento, che devono essere indicate nella notifica, e che devono includere almeno:

la natura dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione, nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;

le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;

le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del Titolare per porre rimedio alla violazione dei dati personali, se del caso anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

adempiere all'obbligo di comunicare la violazione dei dati personali agli interessati senza ingiustificato ritardo ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento.

Per violazioni riguardanti dati trattati dal Responsabile:

notificare la violazione dei dati personali al Titolare senza ingiustificato ritardo dopo esserne venuto a conoscenza. La notifica deve contenere almeno:

una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati in questione);

i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni sulla violazione dei dati personali;

le probabili conseguenze della violazione dei dati personali e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Assistere il Titolare nella realizzazione di valutazioni d'impatto relative alla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento.

Assistere il Titolare nella consultazione preventiva dell'Autorità di Controllo prevista dall'articolo 36 del Regolamento, ove ne ricorrano le condizioni.

Comunicare al Titolare il nome ed i dati del proprio Responsabile della protezione dei dati, qualora ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento.

Rispettare le condizioni nel caso in cui dovesse ricorrere, nell'espletamento delle attività di gestione del Contratto, ad altro Responsabile del trattamento:

il Responsabile non può sub-contrattare ad un Sub-Responsabile i trattamenti da effettuare per conto del Titolare senza la previa autorizzazione specifica scritta del Titolare.

Il Responsabile presenta richiesta di autorizzazione specifica almeno 30 giorni prima di ricorrere al Sub-Responsabile, unitamente alle informazioni necessarie a consentire al Titolare di decidere in merito all'autorizzazione.

In caso di autorizzazione da parte del Titolare, il Responsabile stipula con il Sub-Responsabile un contratto che impone allo stesso, nella sostanza, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati personali imposti al Responsabile conformemente al presente atto di nomina. Il Responsabile si assicura che il Sub-Responsabile rispetti gli obblighi cui il Responsabile è soggetto a norma del presente atto di nomina e del Regolamento.

Su richiesta del Titolare, il Responsabile gli fornisce copia del contratto stipulato con il Sub-Responsabile e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, il Responsabile può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia.

Il Responsabile rimane pienamente responsabile nei confronti del Titolare dell'adempimento degli obblighi del Sub-Responsabile derivanti dal contratto che questi ha stipulato con il Responsabile. Il Responsabile notifica al Titolare qualunque inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del Sub-Responsabile.

Il Responsabile concorda con il Sub-Responsabile una clausola del terzo beneficiario secondo la quale, qualora il Responsabile sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, il Titolare ha diritto di risolvere il contratto con il Sub-Responsabile e di imporre a quest'ultimo di cancellare o restituire i dati personali.

Il Titolare conviene che, qualora il Responsabile ricorra ad un Sub-Responsabile per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento, e tali attività comportino il trasferimento di dati personali ai sensi del Capo V del Regolamento, il Responsabile e il Sub-Responsabile possono garantire il rispetto del Capo V del Regolamento utilizzando le Clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione europea conformemente all'Articolo 46, paragrafo 2 del Regolamento, purché le condizioni per l'uso di tali clausole sia soddisfatto.

.

Mettere a disposizione del Titolare (negli standard documentali da quest'ultimo forniti) tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente atto di nomina, derivanti direttamente dal Regolamento, e consentire e contribuire alle attività di revisione delle attività di trattamento di cui al presente atto di nomina, ad intervalli ragionevoli o se vi sono indicazioni di inosservanza. Nel decidere in merito a un riesame o a un'attività di revisione, il Titolare può tenere conto delle certificazioni pertinenti in possesso del Responsabile. Il Titolare può svolgere le attività di revisione in autonomia o incaricare un revisore indipendente. Le attività di revisione possono comprendere anche ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche del Responsabile e, se del caso, sono effettuate con un preavviso ragionevole. In particolare, tale controllo potrà essere effettuato dal Titolare senza che ciò interferisca in modo irragionevole sull'attività lavorativa del Responsabile, e dopo averne dato un congruo preavviso di dieci giorni lavorativi. Inoltre, laddove il Titolare incarichi un soggetto terzo per lo svolgimento dei predetti controlli, quest'ultimo non dovrà configurarsi nel medesimo settore di mercato di riferimento quale concorrente del Responsabile. Su richiesta, il Titolare e il Responsabile mettono a disposizione delle Autorità di controllo competenti le informazioni relative alle attività di revisione, compresi i risultati.

Collaborare con il Titolare nel rispondere alle richieste del Garante per la protezione dei dati personali e di ogni altra autorità competente in materia in caso di effettuazione di controlli ed accertamenti da parte dell'Autorità.

Collaborare per l'attuazione delle prescrizioni dell'Autorità di Controllo.

Si specifica, inoltre, che per lo svolgimento delle attività oggetto della presente nomina, il Responsabile ha accesso, per il tramite del suo personale opportunamente designato ai sensi del Provvedimento del 27 novembre 2008 e s.m.i. del Garante per la protezione dei dati personali, recante "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema" (di seguito, per brevità, il "Provvedimento"), anche con autorizzazioni di Amministratore di Sistema, ad alcune banche dati del Titolare.

Gli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione di Amministratore di Sistema del personale designato dal Responsabile in qualità di Amministratore di Sistema (di seguito, anche gli "Amministratori di Sistema") saranno sempre strettamente pertinenti alle mansioni svolte, per le finalità previste dal Contratto e nel rispetto dei principi dell'articolo 5 del Regolamento.

Con la sottoscrizione del presente documento, il Responsabile accetta la nomina, si impegna a designare per iscritto le persone fisiche da lui individuate in qualità di Amministratori di Sistema, conferma la diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che assume in relazione alla normativa di riferimento e si impegna a procedere al trattamento dei dati personali attenendosi alle disposizioni previste dal Provvedimento, con particolare riferimento a quanto contenuto nell'Articolo 2, lett. a), b), c), d) ed e) del Provvedimento.

### Ricordiamo che:

All'Amministratore di Sistema è consentito l'accesso ai dati personali contenuti nelle banche dati esclusivamente per il tempo necessario a garantirne il buon funzionamento.

In base agli obblighi di riservatezza e sicurezza imposti dal Provvedimento in esame, è cura dell'Amministratore di sistema non diffondere o comunicare a terzi i dati di propria conoscenza, se non nei casi consentiti dalle specifiche disposizioni di legge e, comunque, in conformità alle norme, procedure ed istruzioni emanate dal Titolare.

In ottemperanza alle disposizioni dell'Articolo 2.c del predetto Provvedimento, i dati identificativi degli Amministratori di Sistema con l'elenco delle funzioni ad essi attribuite, devono essere riportati in un documento interno da mantenere aggiornato e reso disponibile al Titolare su richiesta.

L'Articolo 2.e del predetto Provvedimento obbliga il Titolare a verificare, almeno una volta all'anno, anche per il tramite del Responsabile, le attività svolte dall'Amministratore di Sistema sui propri sistemi, al fine di verificarne la rispondenza alle misure tecniche e di sicurezza relative al trattamento dei dati personali richieste dalla normativa vigente. Il Titolare, con il presente atto di nomina, delega al Responsabile la suddetta verifica.

Si specifica, inoltre, che ai fini dell'attuazione degli obblighi di informativa di cui all'articolo 13 del Regolamento, e di acquisizione dell'eventuale consenso nei confronti degli interessati di cui agli articoli 6, 7 e 9 del Regolamento, il Titolare ha già assolto ai suddetti obblighi nei confronti degli interessati.

Ai sensi dell'art. 82 paragrafo 2 del Regolamento, il Responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento solo se non ha adempiuto agli obblighi del Regolamento specificatamente diretti ai Responsabili, ovvero ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del Titolare. Il Responsabile è esonerato dalla responsabilità, a norma del paragrafo 2 se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.

Qualora il Titolare e il Responsabile siano coinvolti nello stesso trattamento e siano, secondo le previsioni dei paragrafi 2 e 3 dell'art. 82, responsabili dell'eventuale danno causato dal trattamento, il Titolare o il Responsabile è responsabile in solido per l'intero ammontare del danno, al fine di garantire il risarcimento effettivo dell'interessato. Nel caso in cui il Titolare o il Responsabile abbia pagato, conformemente al paragrafo 4 dell'art. 82 del Regolamento, l'intero risarcimento del danno, tale soggetto ha il diritto di reclamare dall'altra parte coinvolta nello stesso trattamento la quota del risarcimento corrispondente alla parte di responsabilità di quest'ultima per il danno, conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 2 dell'art. 82 del Regolamento.

La presente nomina ha efficacia dalla data del Contratto e cesserà al termine del rapporto contrattuale del Responsabile con il Titolare. All'atto della cessazione il Responsabile, su scelta del Titolare: a) restituisce al Titolare i dati personali oggetto del trattamento, distrugge/cancella le copie esistenti e rilascia al Titolare un'attestazione scritta di avvenuta cancellazione/distruzione, a meno di obblighi di legge che ne richiedano la conservazione oppure b) provvede alla loro integrale distruzione/cancellazione e rilascia al Titolare un'attestazione scritta di avvenuta cancellazione/distruzione.

Si specifica, infine, che il presente mandato è affidato in deroga all'art. 1709 c.c. e che per lo stesso non sarà corrisposto al Responsabile alcun compenso economico.

Voglia, cortesemente, restituirci la copia allegata, sottoscritta per accettazione.
Con l'occasione, ci è gradito salutarLa cordialmente.
, <u> </u>
U Titalana
Il Titolare

Sottoscrivendo il presente atto, il Responsabile:

conferma di conoscere gli obblighi assunti in relazione alle disposizioni del Regolamento e di possedere i requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità idonei a garantire il rispetto di quanto disposto dal Regolamento e sue eventuali modifiche ed integrazioni;

conferma di aver compreso integralmente le istruzioni qui impartite e si dichiara competente e disponibile alla piena esecuzione di quanto affidato;

accetta la nomina di Responsabile e si impegna ad attenersi rigorosamente a quanto ivi stabilito, nonché alle eventuali successive modifiche ed integrazioni decise dal titolare, anche in ottemperanza alle evoluzioni legislative in materia.

II Resp	onsabi	le		

# ALLEGATO A: DATI TRATTATI

Dati identificativi

- ⊠ nome
- ⊠ email
  - o indirizzo
  - o data e luogo di nascita
  - o sesso
  - o documento di identità e dati ivi contenuti
  - Codice fiscale / partita iva
  - num. telefono fisso
  - o num. telefono mobile
  - o dati bancari
  - o dati di solvibilità economica
  - indirizzo IP
  - o immagine

# ☑ Altro (specificare): CV in caso di candidati

# Dati sensibili/particolari:

- o dati che rivelano l'origine razziale o etnica
- o dati che rivelano le opinioni politiche
- o dati che rivelano le convinzioni religiose o filosofiche
- o dati che rivelano l'appartenenza sindacale
- o dati biometrici
- ☑ dati relativi alla salute (limitatamene ai volontari coinvolti negli Studi)
- o dati relativi alla vita/orientamento sessuale
- o dati genetici
- o Altro (specificare) \_\_\_\_\_

### Dati giudiziari:

- o dati relativi a indagini penali in corso
- o dati relativi a condanne penali
- o dati relativi a carichi pendenti
- o dati relativi a casellario giudiziale

### ALLEGATO B: OPERAZIONI DI TRATTAMENTO

- ⊠ Raccolta
- ⊠ Registrazione
  - o Organizzazione
  - o Strutturazione
- - o Modifica
  - o Estrazione
  - o Consultazione
  - o Uso
- - o Comunicazione
  - Limitazione
- □ Distruzione
  - o Raffronto fra dati
  - o Trasferimento extra-UE

- Custodia e gestione delle passwordAltro (specificare)

#### ALLEGATO 7

### MISURE DI SICUREZZA TECNICO-ORGANIZZATIVE ICT

### MISURE DI SICUREZZA

Nel contesto della sicurezza delle informazioni è fondamentale comprendere che il grado di rischio associato ad un trattamento di dati può variare significativamente in base alla natura e alla sensibilità delle informazioni gestite. Deve quindi essere garantita l'adozione, per mezzo del Responsabile della Direzione ICT o del Responsabile della Sicurezza delle Informazioni (CISO) di ciascuna Parte coinvolta, di misure di sicurezza adeguate a proteggere le informazioni in formato digitale trattate all'interno della Convenzione e/o degli ulteriori accordi che ne costituiscono attuazione come indicato nei paragrafi sottostanti.

Le misure di sicurezza riportate nelle tabelle sottostanti, divise in "organizzative" e "tecniche", rappresentano quindi un insieme di linee guida di base minime, riportate a titolo non esaustivo, la cui implementazione dovrà essere valutata relativamente ai sistemi a perimetro degli accordi operativi che vengono a costituirsi fra le Parti. Pertanto, tali misure devono costituire il punto di partenza e, in caso di trattamenti dei dati considerati ad alto rischio, dovranno essere rivalutate e, se necessario, rafforzate al fine di garantire una protezione adeguata e la conformità alle normative vigenti.

Ciascuna Parte dovrà essere in grado, se richiesto dall'altra Parte, di fornire evidenza della conformità dei controlli applicati. Nel caso in cui una Parte non sia in grado di soddisfare in tutto o in parte una misura di sicurezza tecnica o non la ritenga applicabile dovrà fornire le necessarie motivazioni ed evidenze circa gli eventuali controlli compensativi adottati.

In caso di ricorso a fornitori (sub-responsabili) per la gestione dei servizi informatici e di sicurezza l'applicazione delle misure sotto descritte dovrà essere traferita contrattualmente ai fornitori stessi. Ciascuna Parte si impegna inoltre a tener traccia dei fornitori coinvolti in un registro apposito, che può essere richiesto dall'altra Parte per verifica e controllo.

Ogni qualvolta si verifichi un incidente di sicurezza che coinvolga le Informazioni trattate, questo dovrà essere comunicato tempestivamente ai contatti individuati nel paragrafo sottostante.

1.1 Contatti dei Responsabili e dei referenti tecnici delle Parti

Responsabile ICT (CIO) e/o Responsabile Sicurezza delle Informazioni (CISO) di UNIFE

Marco Pisano



Referente tecnico di UNIFE verso IIT

Come Referente dei controlli di sicurezza organizzativi e tecnici, IIT può fare riferimento a:

Rosario Canto

+	l

Responsabile ICT di IIT

Stefano Bencetti (ICT Director)



Referente tecnico di IIT verso UNIFE

Come Referente dei controlli di sicurezza organizzativi e tecnici, UNIFE può fare riferimento a:

Service Desk IIT

ICT\_Servicedesk@iit.it

+39 010 2896 555

# 1.2 Misure di sicurezza organizzative

Item #	Categoria	Controllo	Complian ce IIT (S/N/n.a.)	Compliance UNIFE (S/N/n.a.)	Note giustificative (se non applicabile, non implementato o parzialmente implementato, darne motivazione indicando i controlli compensativi applicati in sostituzione)
1	Policy di Sicurezza delle Informazioni	L'organizzazione deve documentare la propria politica di sicurezza delle informazioni. La politica di sicurezza deve essere riesaminata e riveduta, se necessario, su base annua. La politica di sicurezza deve almeno riferirsi a: ruoli e responsabilità del personale, ivi inclusa l'individuazione di un responsabile della sicurezza delle informazioni, misure	S	S	

		tecniche e organizzative di base adottate per la sicurezza dei dati, i responsabili dei dati o altre terze parti coinvolte nel trattamento di dati. La politica deve essere approvata dalla direzione e comunicata a tutti i dipendenti e alle parti esterne pertinenti.			
2	Sicurezza delle Risorse Umane, Consapevolezza e Formazione	Prima iniziare il rapporto di lavoro ai dipendenti deve essere chiesto di prendere visione del documento o della politica di sicurezza dell'organizzazione e di firmare i rispettivi accordi di riservatezza e di non divulgazione. L'organizzazione deve avere programmi di formazione e sensibilizzazione strutturati e regolari per il personale, compresi programmi specifici relativi alla protezione dei dati. Il piano di formazione deve essere preparato ed eseguito su base annua, o con altra periodicità ritenuta adeguata.	S	S	
3	Policy di gestione degli asset	L'organizzazione deve documentare la propria politica per quanto riguarda l'utilizzo delle risorse informatiche aziendali, ivi inclusi i dispositivi mobili e quelli personali.	S	S	
4	Policy per il Controllo degli Accessi	Autorizzazioni specifiche per il controllo dell'accesso	S	S	

		ai dati devono essere assegnate a ciascun ruolo in seguito alla necessità del rispetto del principio del "need to know". I criteri di controllo accesso devono essere dettagliati e documentati.  L'organizzazione deve documentare le regole di controllo di accesso appropriate, i diritti di accesso e le restrizioni per ruoli utente specifici verso i processi e le procedure relative ai dati trattati. Il principio della "Segregation of Duty" (ad es. richiesta di accesso, autorizzazione di accesso, amministrazione dell'accesso) deve essere chiaramente definito e documentato.			
5	Gestione degli incidenti relativi alla sicurezza delle informazioni	Deve essere definito e documentato un piano di risposta agli incidenti con procedure dettagliate per garantire una risposta efficace e ordinata agli incidenti. Il piano deve assicurare che le violazioni dei dati personali siano immediatamente segnalate al Titolare entro gli accordi contrattualizzati.	S	S	
6	Conformità alla sicurezza delle informazioni	L'organizzazione deve svolgere con cadenza almeno annuale una verifica (o audit interno) delle proprie misure tecniche e organizzative per	S	S	

even corre essere verifica se imple racco conse dell pro-	nentazione di tuali azioni ttive. Deve eseguita una degli aspetti di curity ed ementate le mandazioni guenti prima duzione di cazioni che dati personali.		
--	---	--	--

### 1.3 Misure di sicurezza tecniche

Gestione degli accessi e delle credenziali

Devono essere applicate misure di sicurezza agli accessi logici, come password robuste (o equivalente codice di protezione per dispositivi mobili) e modifica periodica delle stesse. Deve essere effettuata una revisione periodica dei permessi di accesso, ad esempio in caso di cessazione del rapporto con la Società o di cambiamenti interni all'organizzazione.

### Firewall

Deve essere attivato un firewall di rete, che permetta solo il traffico e i servizi necessari.

### Inventario

Gli asset gestiti (incluse le applicazioni) devono essere registrati in un inventario con le loro informazioni di rilievo, e mantenuti aggiornati.

# Patching

Devono essere usate versioni supportate di applicazioni e sistemi operativi. Le patch di sicurezza classificate come "critiche" e "gravi" devono essere applicate con priorità e secondo un piano definito

### Protezione da Malware

Deve essere installato e tenuto aggiornato un agente antivirus/anti-malware

### Gestione delle vulnerabilità

Deve essere effettuata regolarmente una scansione di vulnerabilità e le vulnerabilità ad alto rischio riscontrate devono essere risolte con priorità secondo un piano definito.

### Backup

Deve essere effettuato regolarmente un backup di dati e configurazioni. I dati di backup devono essere cifrati in transito e quando salvati su supporti esterni, e testati per assicurarsi che possano essere usati in caso di necessità.

# Sicurezza delle Comunicazioni

Le informazioni trasferite su canali applicativi devono essere cifrate nel trasporto, ad esempio usando protocolli sicuri e non deprecati (TLS, https, ssh) o canali cifrati (VPN).

### Cancellazione sicura

Quando non più necessari, i dati devono essere rimossi in maniera permanente con tecniche di cancellazione sicura. Per i device remoti, ciò deve poter essere controllato centralmente.

# Cifratura

Deve essere prevista la cifratura delle unità d'archiviazione, quali dischi rigidi (in particolare dei laptop), dischi e chiavette USB, DVD, backup tapes, ecc. Per i file, i record o i campi più critici devono essere considerate soluzioni di cifratura, adottandole ove possibile.

### Gestione dei log

I log, inclusi quelli degli Amministratori di Sistema, devono essere inviati ad un sistema di raccolta centrale, che ne prevenga l'alterazione. Per le applicazioni cloud, tali log devono essere resi disponibili ed esportabili su richiesta.

### Sicurezza fisica

Le server room e i datacenter devono essere ad accesso controllato e provvisti di misure di sicurezza fisica (antincendio, antiallagamento, controllo della temperatura, continuità elettrica).

# Sviluppo di software sicuro

Lo sviluppo sicuro deve avvenire secondo i principi di privacy-by design e security-by-design. In particolare, gli ambienti di test devono essere separati dagli ambienti di produzione e non devono utilizzare dati reali.

#### Autenticazione forte

Deve essere implementato un sistema di autenticazione a 2 fattori per accessi degli amministratori di sistema e per tutti gli accessi a sistemi utilizzati per il trattamento di dati genetici o qualificati come "a maggior tutela".

# Allegato 8

# Misure di sicurezza organizzative relative ai dati personali

# 2. Misure di sicurezza organizzative

Nella tabella di seguito riportata sono indicate le misure di sicurezza organizzative relative ai dati personali previste da IIT ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 e s.m.i. (di seguito "GDPR"), per cui si richiede a UNIFE la dimostrazione della conformità attraverso la compilazione della colonna "Compliance Status Partner".

Nel caso in cui UNIFE non sia in grado di soddisfare in tutto o in parte i requisiti richiesti, è tenuto a specificarne la motivazione nella colonna "Note giustificative".

# 2.1 Misure di sicurezza organizzative

Item #	Categoria	Controllo	Compliance status IIT (S/N/n.a.)	Compliance status UNIFE (S/N/n.a.)	Note giustificative (se non applicabile, darne motivazione indicando i controlli compensativi applicati in sostituzione)
1	Analisi dei rischi	È stata effettuata l'analisi dei rischi e sono stati definiti ed implementati gli action plan per l'adeguamento delle misure di sicurezza organizzative (laddove necessario). L'analisi dei rischi viene costantemente aggiornata.	S	S	
2	Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti autorizzati	Il personale interno che tratta dati personali è designato con apposito atto di nomina.	S	S	

3	Istruzioni al personale interno autorizzato al trattamento dei dati personali	Comunicazione di apposite istruzioni scritte al personale interno autorizzato al trattamento dei dati personali.	S	S	
4	Canale dedicato per la notifica delle violazioni di Dati Personali (se applicabile)	È disponibile un apposito canale per la comunicazione delle eventuali violazioni degli obblighi in tema di trattamento di Dati Personali.	Ø	S	
5	Designazione del Responsabile della Protezione dei Dati (se applicabile)	È designato un Responsabile della Protezione dei Dati a cui è affidato il compito di valutare ed organizzare la gestione del trattamento dei dati personali.	S	S	
6	Pseudonimizzazione dei dati personali (laddove applicabile):	Applicazione di misure di de- identificazione dei dati personali, in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive.  Le informazioni aggiuntive sono conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile.	S	S	

### Referente GDPR di UNIFE verso IIT

Per informazioni sulla checklist dei controlli di sicurezza organizzativi, IIT può fare riferimento a:

Università degli Studi di Ferrara

Ufficio Privacy e antiriciclaggio

e-mail: privacy@unife.it

PEC: ateneo@pec.unife.it

Responsabile della protezione dei dati personali - RPD

Lepida S.c.p.A.

Via della Liberazione, 15

40128 Bologna

telefono n. 0516338844

e-mail: dpo-team@lepida.it

PEC: segreteria@pec.lepida.it

Referente GDPR di IIT verso UNIFE

Per informazioni sulla checklist dei controlli di sicurezza organizzativi, UNIFE può fare riferimento a:

**GDPR Team** 

gdpr@iit.it

+39 010 28961